

Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2004

Decreto del Consiglio federale del 19 novembre 2003

Scopo e importanza degli obiettivi	2
Priorità per il 2004	3
Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2004	4
1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile	
1.1 Ricerca e formazione	7
1.2 Economia	8
1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	10
1.4 Ambiente e infrastruttura	11
1.5 Società dell'informazione, statistica e media	13
1.6 Istituzioni dello Stato	14
1.7 Pianificazione del territorio	15
2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica	
2.1 Sicurezza sociale e sanità	17
2.2 Società, cultura e sport	19
3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo	
3.1 Relazioni internazionali	21
3.2 Sicurezza	24
Appendici: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2004 per punti essenziali	26
Principali verifiche dell'efficacia che saranno terminate e/o pubblicate nel 2004	32

Scopo e importanza degli obiettivi

Il 1° dicembre 2003 entrerà in vigore la nuova legge sul Parlamento (LParl) che prevede tra l'altro nuove disposizioni legali sugli strumenti di pianificazione e di rendiconto del Consiglio federale.

In applicazione del nuovo diritto il Consiglio federale adotterà alla fine di febbraio 2004 il rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 e il disegno di decreto federale semplice sugli obiettivi del programma medesimo e li sottoporrà al Parlamento (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base il Parlamento deciderà gli obiettivi strategici della politica della Confederazione per i quattro anni successivi (art. 147 cpv. 1 LParl). Gli obiettivi annuali del Consiglio federale devono essere comunicati al Parlamento prima dell'inizio dell'ultima sessione ordinaria dell'anno e devono essere conformi al programma di legislatura (art. 144 cpv. 1 LParl). Essi fungono da base per il bilancio orale presentato ogni anno durante la sessione invernale dal presidente della Confederazione a nome del Consiglio federale. Il Parlamento è invitato a prendere conoscenza degli obiettivi del Consiglio federale per il 2004.

Il programma di legislatura e gli obiettivi annuali definiscono le priorità e contribuiscono così a

migliorare la gestione dei lavori dell'amministrazione e a conferire maggiore coerenza alle attività legislative e amministrative. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale rappresentano una dichiarazione d'intenti politica: definiscono l'orientamento della politica governativa senza tuttavia restringere il margine di manovra di cui il Consiglio federale ha bisogno per adottare misure urgenti impreviste. Il Consiglio federale si riserva quindi, in casi motivati, di derogare agli obiettivi qui presentati.

Come finora, nell'ambito del programma di legislatura la pianificazione dei compiti e il piano finanziario vanno collegati quanto a materia e durata (art. 146 cpv. 2 e 5 LParl). Vi sono invece chiare limitazioni a un analogo collegamento della pianificazione annuale e del budget. Infatti l'evoluzione delle spese dell'anno successivo è in genere determinata in misura molto maggiore dall'applicazione del diritto in vigore che non dai progetti legislativi in corso. Dal punto di vista della politica finanziaria, gli obiettivi annuali concernono di regola la pianificazione finanziaria a medio termine. Le indicazioni sulla legislazione futura nell'ambito degli obiettivi annuali possono quindi rendere necessa-

rio un adeguamento del piano finanziario, ma hanno solo raramente un effetto diretto sul budget dello stesso anno.

Gli obiettivi annuali non servono però unicamente al Consiglio federale e all'Amministrazione, bensì anche alle Commissioni della gestione delle due Camere; facilitano i lavori di controllo del Parlamento consentendogli di valutare, sull'arco di un anno, le attività del Governo alla luce degli obiettivi presentati e di approfondire in maniera mirata singoli punti (art. 144 cpv. 3 LParl). Il presente documento descrive gli obiettivi del Governo e le misure da adottare per raggiungerli. Dopo un anno, il Consiglio federale traccia un bilancio nel suo rapporto sulla gestione. Per questo motivo il rapporto sul programma di legislatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione presentano una struttura analoga. Gli obiettivi del Consiglio federale comprendono anche un elenco delle principali valutazioni dell'efficacia previste: in tal modo si intende contribuire alla messa in atto dell'articolo 170 della Costituzione federale.

Priorità per il 2004

Per il nuovo periodo di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ritiene prioritarie le tre linee direttive seguenti: accrescere e garantire in modo sostenibile il benessere nazionale, rispondere progressivamente alle sfide demografiche che vanno delineandosi e rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo. Alla fine di febbraio del 2004 sottoporrà al Parlamento il rapporto sul programma di legislatura 2003–2007, nel quale presenterà in modo più dettagliato le considerazioni strategiche in base alle quali intende realizzare dette linee direttive nella prossima legislatura.

Conformemente alle nuove disposizioni relative alla trattazione previste dalla legge sul Parlamento, le Camere avranno infine la possibilità di esprimere il proprio parere.

Con gli obiettivi per il 2004 il Consiglio federale presenta la sua pianificazione per il primo anno. Le priorità sono le seguenti:

Il Consiglio federale farà il punto dal profilo della politica finanziaria e deciderà in merito alla procedura da seguire al fine di consolidare in modo sostenibile le finanze federali. Esso vuole inoltre preparare lo sviluppo del settore delle scuole universitarie svizzere in una prospettiva a lunga scadenza (dal 2008); si trat-

ta in particolare di definire gli obiettivi di riforma, che dovranno essere realizzati in una nuova legge sulle scuole universitarie. Per mezzo di una revisione della legge sul mercato interno si intende eliminare gli ostacoli di diritto pubblico all'accesso al mercato al fine di favorire la mobilità professionale e le relazioni economiche all'interno del Paese. La riforma delle ferrovie 2 sarà incentrata sull'infrastruttura ferroviaria e in modo particolare sul suo finanziamento. Nell'ambito della politica sulle foreste occorrerà procedere a una revisione delle disposizioni relative ai sussidi e degli standard ecologici minimi per quanto concerne l'utilizzazione della foresta. Una volta terminata la prima fase della Nuova perequazione finanziaria e fissati i nuovi compiti si tratterà di preparare le modifiche nei singoli settori di compiti e nei settori trasversali e inviarle in procedura di consultazione.

Il Consiglio federale intende inoltre preparare un'altra serie di riforme delle principali assicurazioni sociali. Le cerchie interessate avranno l'opportunità di partecipare a una procedura di consultazione sulla 12ª revisione dell'AVS con la quale si prevede di garantire il finanziamento di quest'assicurazione a media e

lunga scadenza. Per quanto concerne l'assicurazione contro l'invalidità, il Consiglio federale vuole contrastare l'aumento del numero di beneficiari di rendite AI. Inoltre, se la 2ª revisione della LAMal potrà essere portata a termine con successo, il Consiglio federale intende inviare in procedura di consultazione una 3ª revisione dell'assicurazione malattie volta a eliminare gli incentivi economici sbagliati e a promuovere quelli che permettono di contenere i costi.

Il Consiglio federale vuole infine giungere a una conclusione soddisfacente delle due trattative attualmente in corso con l'UE (Bilaterali II; estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE) e sottoporre rapidamente per approvazione al Parlamento i relativi messaggi.

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2004

- Obiettivo 1** → Decisione in merito all'articolo costituzionale sulle scuole universitarie
→ Procedura di consultazione relativa alla legge sull'aiuto alle università
→ Priorità al credito quadro ERT 2004–2007
→ Procedura di consultazione relativa all'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca su esseri umani
-

- Obiettivo 2** → Procedura di consultazione relativa alla legge federale sul mercato interno
→ Seguito dei lavori relativi alla legge federale sulla vigilanza del mercato finanziario
→ Revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori
→ Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario
-

- Obiettivo 3** → Legge federale sulla trasparenza delle indennità e delle partecipazioni dei membri dei consigli di amministrazione e della direzione
→ Procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto azionario
→ Revisione totale della legge sulle lotterie
-

- Obiettivo 4** → Progetto di piano finanziario di legislatura 2005–2007 conforme al freno all'indebitamento
→ Riforma dell'imposizione delle imprese II
-

- Obiettivo 5** → Revisione parziale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
→ Procedura di consultazione relativa all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale della Confederazione
-

- Obiettivo 6** → Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulle foreste
→ Strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria
→ Ratifica del Protocollo sull'acqua e sulla salute alla Convenzione dell'ECE/ONU

- Obiettivo 7** → Raccordo della Svizzera occidentale e orientale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
→ Riforma delle ferrovie 2
→ Credito per l'ottimizzazione del tracciato NFTA nel Cantone di Uri
→ Rapporto sulla politica in materia di trasporto aereo
→ Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica
→ Raccomandazioni per una politica di sicurezza del trasporto aereo svizzero
-

- Obiettivo 8** → Procedure di consultazione relative all'ordinanza sull'energia nucleare e alla revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare
→ Procedure di consultazione relative alla revisione della legge sull'energia e alla revisione dell'ordinanza sull'energia
-

- Obiettivo 9** → Programma pluriennale della statistica 2003–2007
→ Procedura ulteriore per la creazione del sistema di identificazione valido per i registri degli abitanti e per quelli delle assicurazioni sociali
→ Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
→ Decisioni preliminari relative al censimento 2010
→ Revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori)
-

- Obiettivo 10** → Procedura di consultazione relativa al secondo messaggio NPC
→ Modifica della legislazione federale in materia di diritti politici
→ Disciplinamento legale della procedura di consultazione
→ Seguito dei lavori nell'ambito della revisione del diritto tutorio e della legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione degli adulti e dei minori

Obiettivo 11 → Procedura di consultazione relativa alla nuova politica regionale

Obiettivo 12 → Procedura di consultazione relativa alle disposizioni di applicazione dell'11ª revisione dell'AVS, della 1ª revisione della LPP e della 2ª revisione della LAMal
→ Procedura di consultazione relativa alla 12ª revisione dell'AVS
→ Ottimizzazione della sorveglianza nella previdenza professionale
→ 5ª revisione della legge federale sull'AI
→ Procedura di consultazione relativa alla 3ª revisione della LAMal
→ Futuro dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)
→ Modifica della legge sull'assicurazione militare (LAM) e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Obiettivo 13 → Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della Politica nazionale della sanità
→ Strategia in materia di salute psichica
→ Seguito dei lavori nell'ambito delle disposizioni esecutive sui prodotti chimici

Obiettivo 14 → Procedura di consultazione relativa all'attuazione dell'articolo 69 della Costituzione federale (articolo sulla cultura) e alla revisione della legge sulla Fondazione Pro Helvetia
→ Istituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e determinazione del mandato di prestazioni 2005–2008
→ Legge sulle lingue

Obiettivo 15 → Avvio della procedura di approvazione degli Accordi bilaterali II e dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE

Obiettivo 16 → Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilitazioni nonché di aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite (legge sullo Stato ospite)
→ Concessione di un prestito alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali
→ Campagne volte all'insediamento a Ginevra dei segretariati delle convenzioni PIC e POP

Obiettivo 17 → Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI e IV credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI
→ Rapporto sulla politica in materia di diritti dell'uomo 2003–2007
→ Proseguimento delle trattative nell'ambito dell'OMC

Obiettivo 18 → Ratifica della Convenzione in materia di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione
→ Procedura di consultazione relativa alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e ai protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani
→ Modifica della Convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo
→ Ratifica di un trattato sulla cooperazione con EUROPOL

Obiettivo 19 → Revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati
→ Legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta
→ Revisione parziale della legge sulle armi
→ Codice svizzero di procedura penale
→ Quarto rapporto USIS

1

**Accrescere il benessere
e garantire lo sviluppo
sostenibile**

1.1 Ricerca e formazione

- Obiettivo 1** → Decisione in merito all'articolo costituzionale sulle scuole universitarie
→ Procedura di consultazione relativa alla legge sull'aiuto alle università
→ Priorità al credito quadro ERT 2004–2007
→ Procedura di consultazione relativa all'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca su esseri umani
-

Al termine di un'ampia procedura di consultazione avviata nel 2002 in merito al nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie, il Consiglio federale ha iniziato a definire, insieme ai Cantoni, gli obiettivi essenziali per una riforma del settore delle scuole universitarie svizzere (progetto di riforma del settore delle scuole universitarie svizzere 2008). Sulla scorta del principio di una cooperazione nel rispetto di uno spirito di partenariato tra Confederazione e Cantoni, devono essere creati i presupposti per ottimizzare la direzione del sistema universitario svizzero al fine di definire i punti principali e garantire e ampliare a lunga scadenza la capacità di innovazione e di rendimento delle università svizzere. Al fine di far fronte all'aspra concorrenza a livello nazionale e internazionale, le scuole universitarie devono poter garantire autonomamente la qualità dell'insegnamento e della ricerca. In questo contesto il Consiglio federale verificherà anche se l'articolo costituzionale sull'educazione, elaborato dal Parlamento, corrisponde ai suoi obiettivi. Nella primavera del 2004 occorrerà decidere se gli obiettivi di riforma definiti per il settore

delle scuole universitarie svizzere rendano necessario modificare la Costituzione federale o se essi possano essere disciplinati in una nuova legge sull'aiuto alle università. Dovranno essere definiti principi comuni di direzione e finanziamento per tutti i tipi di scuole superiori (università cantonali, politecnici e scuole universitarie professionali). Il Consiglio federale avvierà prevedibilmente la procedura di consultazione relativa a un avamprogetto corrispondente alla fine del 2004.

Nell'ambito del messaggio del 29 novembre 2002 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007, all'approvazione del Parlamento sono stati sottoposti crediti pari a 17 346 milioni di franchi. Il tasso di crescita medio del 6 per cento annuo previsto in detto messaggio ha dovuto essere corretto verso il basso nell'ambito del programma di sgravio 2003. L'8 aprile 2003 la Confederazione e i Cantoni hanno istituito un'organizzazione di progetto (denominata «masterplan») destinata a definire le priorità degli obiettivi e dei provvedimenti fissati. Grazie a questi lavori i mezzi a

disposizione dovrebbero poter essere impiegati in modo efficace e mirato mentre sulla base di un'analisi fondata dovrebbe essere possibile prendere eventuali provvedimenti di rinuncia. Su questa base il Consiglio federale fisserà le priorità e se necessario adatterà i progetti da realizzare ai mezzi disponibili.

Alla fine del 2004 saranno posti in consultazione un articolo costituzionale e un avamprogetto di legge federale sulla ricerca su esseri umani. Con l'articolo costituzionale si intende attribuire alla Confederazione la competenza sull'intero settore della ricerca su esseri umani. Nel contempo, tenuto conto del diritto fondamentale della libertà della scienza, si vogliono sancire principi essenziali della ricerca su esseri umani volti a tutelare la dignità umana, la personalità e la salute. La legge federale sulla ricerca su esseri umani servirà ad attuare l'articolo costituzionale: intesa in senso lato, la legge contribuirà a rafforzare la ricerca e la posizione della Svizzera come polo di ricerca. Si prevede di integrare in detta legge la legge federale sulla ricerca sulle cellule staminali di embrioni umani.

1.2 Economia

- Obiettivo 2** → Procedura di consultazione relativa alla legge federale sul mercato interno
→ Seguito dei lavori relativi alla legge federale sulla vigilanza del mercato finanziario
→ Revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori
→ Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario
-

La legge federale sul mercato interno intende opporsi alle restrizioni di diritto pubblico all'accesso al mercato. Con essa si intendono facilitare la mobilità professionale e le relazioni economiche all'interno della Svizzera. Le esperienze fatte finora mostrano che vi sono ancora molte restrizioni di diritto pubblico all'accesso al mercato che ostacolano la creazione di un mercato interno svizzero come previsto dal legislatore. Occorre pertanto migliorare l'efficacia della legge sul mercato interno. Anche i mezzi destinati a sorvegliare il rispetto di questa legge vanno potenziati. Nella primavera del 2004 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione.

Il Consiglio federale prenderà atto nel primo semestre del 2004 dei risultati della procedura di consultazione relativa a una legge

federale sulla vigilanza del mercato finanziario e deciderà in merito al seguito dei lavori. Dopo aver preso atto dei rapporti parziali che prevedono la possibilità di sanzioni più estese e più precise nonché l'estensione della sorveglianza prudenziale, il Consiglio federale deciderà inoltre in merito al coordinamento dei diversi progetti.

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale presenterà un messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori. La revisione è dettata dal rapido sviluppo del mercato e dei prodotti, dalle raccomandazioni della Commissione federale del consumo, dalle direttive dell'Unione europea e da numerosi interventi parlamentari. I consumatori devono essere informati in modo tale da poter conoscere i loro diritti, tutelare i loro

interessi e comportarsi da partecipanti al mercato responsabili. La legge vigente, che risale al 1990, si limita praticamente a disciplinare l'aiuto finanziario destinato alle organizzazioni di consumatori.

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario. Una strutturazione più mobile dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario permetterà tra l'altro di aumentare l'attrattiva economica dell'acquisto di proprietà fondiarie. Si approfitterà di questa revisione per soddisfare le diverse esigenze scaturite dalla prassi in materia di registro fondiario.

- Obiettivo 3** → Legge federale sulla trasparenza delle indennità e delle partecipazioni dei membri dei consigli di amministrazione e della direzione
- Procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto azionario
- Revisione totale della legge sulle lotterie
-

Con una legge federale sulla trasparenza delle indennità e delle partecipazioni dei membri dei consigli di amministrazione e della direzione sarà possibile disciplinare un aspetto del governo d'impresa. In Svizzera alcuni abusi isolati registrati in questi ultimi anni hanno determinato la necessità di una regolamentazione in questo settore, necessità sottolineata anche in numerosi interventi parlamentari. Il Consiglio federale intende adottare il messaggio per la fine del 2004.

Parallelamente, un'ampia revisione del diritto azionario dovrebbe permettere di rispondere a nuovi bisogni, segnatamente restaurare

la fiducia nell'economia. Questa revisione della legge concerne tra l'altro i modelli del governo d'impresa, l'introduzione dell'azione senza valore nominale, un alleggerimento delle strutture del capitale nonché una modernizzazione delle prescrizioni relative all'assemblea generale. Un avamprogetto di revisione sarà inviato in procedura di consultazione nell'estate del 2004.

Il Consiglio federale prevede inoltre di adottare il messaggio concernente la revisione totale della legge sulle lotterie nel secondo semestre dell'anno. La nuova legge sostituirà l'attuale legge sulle lotterie, in vigore dal 1923

senza essere mai stata modificata, e creerà condizioni quadro chiare e moderne per il mercato svizzero delle lotterie e delle scommesse. Un'attenzione particolare sarà prestata alla delimitazione con la legislazione sulle case da gioco, anch'essa sottoposta recentemente a revisione, ai progressi tecnologici, alla richiesta di nuovi giochi e forme di distribuzione, a una maggiore trasparenza nell'acquisizione e nella distribuzione dei mezzi, nonché non da ultimo anche alla prevenzione e alla lotta contro la dipendenza da gioco.

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

- Obiettivo 4** → Progetto di piano finanziario di legislatura 2005–2007 conforme al freno all'indebitamento
→ Riforma dell'imposizione delle imprese II
-

Anche dopo i provvedimenti concernenti le spese e le entrate definiti dal programma di sgravio 2003 è ancora necessario operare correzioni incisive. Dall'adozione da parte del Consiglio federale del messaggio concernente il programma di sgravio 2003 questa necessità si è accentuata, anche se essa diminuirà negli anni 2005 e 2006 con la riuscita del referendum relativo al pacchetto fiscale. Senza provvedimenti corrispondenti, alla fine della legislatura il fabbisogno supererà i due miliardi di franchi. Già oggi è pertanto chiaro che nell'ambito del rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale presenterà soluzioni volte a realizzare gli obiettivi del freno alle spese negli anni del piano finanziario di legislatura 2005–2007. Nel secondo semestre del 2004 il

Consiglio federale adotterà il messaggio relativo a un corrispondente programma di sgravio 2004.

Dopo aver valutato i risultati della procedura di consultazione, nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio sulla riforma dell'imposizione delle imprese II. L'obiettivo di questa riforma è di migliorare ulteriormente le condizioni fiscali per le imprese. La doppia imposizione economica sarà quasi eliminata mediante l'introduzione di un'imposizione parziale dei redditi delle società di capitale di rischio. Diminuirà così l'impatto delle condizioni d'imposizione sulle decisioni economiche: in effetti, l'argomento fiscale perderà molta importanza nelle decisioni di reinvestimento e di distribuzione degli utili delle imprese. Questo effetto potrà essere rag-

giunto per mezzo di un'imposizione parziale del risultato netto delle partecipazioni qualificate del patrimonio aziendale e delle partecipazioni qualificate del patrimonio privato, queste ultime però soltanto se l'assoggettato ha accettato espressamente il trattamento fiscale delle partecipazioni qualificate in quanto patrimonio aziendale. In tal modo verrebbero a cadere, oltre al cosiddetto commercio di titoli quasi-professionali, anche fattispecie quali le trasposizioni e la liquidazione parziale indiretta, sempre che si faccia uso del diritto di opzione. Il disegno conterrà inoltre altre misure di sostegno, segnatamente in favore delle società di persone. Il quadro finanziario di queste innovazioni deve rimanere entro limiti ristretti.

- Obiettivo 5** → Revisione parziale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
→ Procedura di consultazione relativa all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale della Confederazione
-

Il Consiglio federale adotterà nel secondo semestre dell'anno un messaggio concernente una panoramica sui problemi delle casse pensioni della Confederazione e delle imprese vicine alla Confederazione nonché sulle relative soluzioni. Il messaggio conterrà segnatamente una revisione parziale della legge federale sulla Cassa

pensioni della Confederazione e avrà come oggetto tra l'altro l'adeguamento di diverse garanzie della Confederazione (compensazione del rincaro, riserve per oscillazioni di valore). Il Consiglio federale procederà inoltre a una ridefinizione delle condizioni per il pensionamento anticipato. Definirà infine la sua politica nei confronti delle

casse pensioni delle imprese vicine alla Confederazione e dei loro problemi.

Parallelamente il Consiglio federale invierà in procedura di consultazione un testo volto a introdurre il primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale della Confederazione.

1.4 Ambiente e infrastruttura

- Obiettivo 6** → Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulle foreste
→ Strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria
→ Ratifica del Protocollo sull'acqua e sulla salute alla Convenzione dell'ECE/ONU
-

Nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulle foreste. La revisione prevista nell'ambito del Programma forestale Svizzera prevederà nuove disposizioni relative ai sussidi e nuove condizioni per uno standard ecologico minimo per l'utilizzazione delle foreste. Verranno inoltre adattate le prescrizioni che non si sono dimostrate valide o che sono superate.

Nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale presen-

terà al Parlamento la strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria. Essa comprenderà inventari e previsioni aggiornati delle emissioni per i principali inquinanti atmosferici, la verifica degli obiettivi nonché una valutazione dei provvedimenti attuali e di quelli che potrebbero essere presi in futuro contro l'inquinamento atmosferico. Indicherà inoltre il modo in cui raggiungere i valori limite previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.

Nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale adotterà il messaggio per la ratifica del Protocollo sull'acqua e sulla salute alla Convenzione dell'ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. La ratifica del Protocollo si iscrive nella politica internazionale in materia di ambiente del Consiglio federale, tra le cui priorità vi è la definizione di norme internazionali sulla protezione dell'acqua.

- Obiettivo 7** → Raccordo della Svizzera occidentale e orientale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
→ Riforma delle ferrovie 2
→ Credito per l'ottimizzazione del tracciato NFTA nel Cantone di Uri
→ Rapporto sulla politica in materia di trasporto aereo
→ Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica
→ Raccomandazioni per una politica di sicurezza del trasporto aereo svizzero
-

Nel 2004 il Consiglio federale adotterà, all'attenzione del Parlamento, tre testi relativi al settore ferroviario. Con il messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità si prefigge di rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e di contribuire per quanto possibile a trasferire su rotaia il traffico stradale e aereo tra la Svizzera e l'estero.

Il messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 si fonderà sulle espe-

rienze raccolte nelle prime tappe; si provvederà in particolare a coordinare e ripensare il finanziamento dell'infrastruttura, a garantire l'accesso senza discriminazione alla rete, ad assicurare la parità di trattamento delle imprese di trasporto, a completare le riforme precedenti e a riorganizzare il servizio di sicurezza.

Il messaggio concernente un credito per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (*variante dorsale lunga chiusa*)

e la verifica dei tracciati NFTA di successiva realizzazione verrà adottato dal Consiglio federale nel primo semestre dell'anno. Con detto credito si vuole in particolare rilevare le carenze di capacità sugli assi di transito Nord-Sud e definire un abbozzo di progetto per l'ottimizzazione del tracciato NFTA nel Cantone di Uri.

Il Consiglio federale sottoporrà inoltre al Parlamento un rapporto sulla politica della Confederazione in materia di trasporto aereo. Detto

rapporto deve costituire la base per una politica che stabilisca i principi della sicurezza, dello sviluppo sostenibile nonché del raccordo della Svizzera alla rete aerea internazionale e che proponga corrispondenti provvedimenti. Nel secondo semestre dell'anno il Consiglio federale deciderà anche in merito a raccomandazioni relative alla politica di sicurezza dell'aviazione civile svizzera. Queste

si baseranno sul rapporto dell'Istituto olandese NLR, che ha analizzato la sicurezza dell'aviazione civile svizzera.

Nel primo semestre dell'anno il Consiglio federale adotterà infine il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), parte IIIc, 2^a serie (obiettivi e prescrizioni specifici per le installazioni; segnatamente per gli aeroporti regionali). Il PSIA descrive gli obiettivi e le pre-

scrizioni dell'infrastruttura dell'aviazione civile. Definisce le condizioni quadro generali – segnatamente per quanto concerne lo sviluppo sostenibile, la politica di ordinamento del territorio nonché l'utilizzazione efficace dell'infrastruttura. La parte IIIc definisce in particolare i limiti di sfruttamento dei singoli aeroporti.

Obiettivo 8 → Procedure di consultazione relative all'ordinanza sull'energia nucleare e alla revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare

→ Procedure di consultazione relative alla revisione della legge sull'energia e alla revisione dell'ordinanza sull'energia

Nel 2004 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione relativa all'ordinanza sull'energia nucleare con l'obiettivo di mettere in vigore legge e ordinanza il 1° gennaio 2005.

Invierà in procedura di consultazione anche il progetto di revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare. La revisione della legge deve consentire alla Svizzera di ratificare le convenzioni internazionali di Parigi e Bruxelles relative alla responsabilità civile in materia nucleare. Si

intende inoltre aumentare la somma di copertura (pari attualmente a 1 miliardo di franchi).

Nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale invierà in procedura di consultazione un progetto di revisione della legge sull'energia. Con la revisione si intende introdurre un sistema di bonus/malus per le autovetture nuove al fine di promuovere l'acquisto di autovetture con emissioni limitate o senza emissioni e contribuire in tal modo a raggiungere gli obiettivi in materia di CO₂.

Nel 2004 il Consiglio federale invierà infine in procedura di consultazione la riveduta ordinanza sull'energia e la metterà in vigore fondandosi sui risultati di detta consultazione. La revisione dell'ordinanza sull'energia per quanto concerne le disposizioni relative alla caratterizzazione della corrente, alla remunerazione dell'energia eccedentaria e all'etichettatura di apparecchi elettrici è volta a sostenere le energie rinnovabili e a promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia.

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

- Obiettivo 9** → Programma pluriennale della statistica 2003–2007
- Procedura ulteriore per la creazione del sistema di identificazione valido per i registri degli abitanti e per quelli delle assicurazioni sociali
 - Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
 - Decisioni preliminari relative al censimento 2010
 - Revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori)
-

Nella primavera del 2004 il Consiglio federale adotterà il programma pluriennale della statistica 2003–2007. Il Programma pluriennale costituirà la base per orientare nei prossimi quattro anni la statistica federale sui bisogni di informazione attuali e futuri nello Stato e nella società. Esso fornirà informazioni in merito ai principali lavori della statistica federale, al relativo fabbisogno finanziario e in personale della Confederazione nonché in merito alla prevista cooperazione internazionale.

Parimenti nella primavera del 2004 il Consiglio federale deciderà in merito all'ulteriore procedura in vista della creazione di un sistema di identificazione con identificatori di persone coordinati e settoriali e con un server centrale di identificazione valido per i registri degli abitanti e per quelli delle assicurazioni

sociali. Il coordinamento degli indicatori permetterà di compiere un ulteriore passo verso una gestione dei dati integrata, a misura del cittadino.

In applicazione dell'articolo 65 della Costituzione federale il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone. L'armonizzazione consentirà in particolare di utilizzare i registri per fini statistici e di semplificare il censimento 2010.

Nell'autunno del 2004 il Consiglio federale prenderà decisioni preliminari in merito al censimento 2010, in particolare in merito ai metodi di rilevazione e al finanziamento.

In determinati casi i consumatori svizzeri sono meno tutelati di quelli all'estero, in particolare di

quelli dei Paesi dell'UE. Le differenze saltano all'occhio soprattutto nell'ambito del diritto di compera e in relazione con il diritto di revoca, che l'ordinamento giuridico svizzero prevede per i contratti a domicilio (art. 40a segg. CO), ma non per i contratti stipulati nella vendita a distanza. A questa situazione è possibile ovviare procedendo a revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori). Il Consiglio federale adotterà il messaggio nel secondo semestre del 2004.

1.6 Istituzioni dello Stato

- Obiettivo 10** → Procedura di consultazione relativa al secondo messaggio NPC
- Modifica della legislazione federale in materia di diritti politici
 - Disciplinamento legale della procedura di consultazione
 - Seguito dei lavori nell'ambito della revisione del diritto tutorio e della legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione degli adulti e dei minori
-

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è una riforma di ampia portata volta ad equilibrare le risorse e a promuovere la cooperazione tra i Cantoni da un lato e tra la Confederazione e i Cantoni dall'altro. Con l'adozione delle disposizioni costituzionali e della legge federale sulla perequazione finanziaria il Consiglio federale ha concluso la prima fase della NPC. Nell'ambito della seconda fase, già in corso, avvierà nel 2004 la procedura di consultazione relativa al secondo messaggio. Questo comprenderà le modifiche legislative nei singoli settori di compiti nonché nelle leggi trasversali (segnatamente nella legge sui sussidi), modifiche necessarie per

attuare le nuove norme costituzionali e la legge sulla perequazione finanziaria, sottoposta a revisione totale. Complessivamente sarà necessario rivedere circa una ventina di leggi federali.

Nel secondo semestre il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente una modifica della legge federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generale). Questo progetto attuerà la riforma dei diritti popolari (norme costituzionali accettate con la votazione popolare del 9 febbraio 2003). Esso disciplinerà a livello di legge il nuovo modello di controprogetto e la possibilità di verifica da parte del Tribunale federale delle decisioni legislative volte ad attuare iniziative popolari generali.

Il Consiglio federale intende disciplinare in una legge le disposizioni concernenti la procedura di consultazione, restringere il campo d'applicazione di detta procedura, semplificarla per migliorarne la qualità e adeguarla alle nuove forme sociali di informazione e comunicazione. Nel primo semestre dell'anno presenterà un corrispondente messaggio.

Il Consiglio federale prenderà infine atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione totale del diritto tutorio e alla legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione degli adulti e dei minori e deciderà in merito al seguito dei lavori.

1.7 Pianificazione del territorio

Obiettivo 11 → Procedura di consultazione relativa alla nuova politica regionale

L'attuale politica regionale non è più in grado di far fronte al ristagno della crescita economica né all'accelerazione della trasformazione strutturale. Le disparità fra le regioni hanno continuato ad aumentare in questo ultimo decennio ed è difficile avere una visione d'insieme degli strumenti a disposizione. Oltre alla trasformazione strutturale, le regioni si vedono confrontate con nuove sfide risul-

tanti dalla società dell'informazione e del sapere. Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale invierà in procedura di consultazione un avamprogetto di legge concernente provvedimenti di politica regionale volti a eliminare le lacune degli strumenti attuali e orientati alle sfide future. Il Consiglio federale sta attualmente valutando anche la possibilità di istituire, insieme ai Cantoni, una fondazione

per la promozione delle regioni di montagna e delle regioni di campagna e per l'integrazione città – campagna. L'attuale Fondo per gli aiuti agli investimenti potrebbe affluire come capitale in detta fondazione. I risultati di questo esame saranno presentati per parere alle organizzazioni interpellate contemporaneamente all'avamprogetto di legge.

2

**Rispondere alle sfide
poste dall'evoluzione
demografica**

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Obiettivo 12 → Procedura di consultazione relativa alle disposizioni di applicazione dell'11^a revisione dell'AVS, della 1^a revisione della LPP e della 2^a revisione della LAMal

→ Procedura di consultazione relativa alla 12^a revisione dell'AVS

→ Ottimizzazione della sorveglianza nella previdenza professionale

→ 5^a revisione della legge federale sull'AI

→ Procedura di consultazione relativa alla 3^a revisione della LAMal

→ Futuro dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)

→ Modifica della legge sull'assicurazione militare (LAM) e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Fatta salva la riuscita dei referendum, nel 2004 il Consiglio federale affronterà i lavori di attuazione di diverse revisioni decise nell'ultimo periodo di legislatura. Avvierà una procedura di consultazione relativa alle modifiche di ordinanze previste dall'11^a revisione dell'AVS e dalla 1^a revisione della LPP con l'obiettivo di adottare dette ordinanze nel secondo semestre dell'anno. Di particolare importanza sono in questo ambito le nuove disposizioni concernenti la trasparenza nella previdenza professionale, indispensabili per migliorare il controllo e la sicurezza e di conseguenza per la fiducia nella previdenza professionale. Il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione anche per le modifiche di ordinanze previste dalla 2^a revisione della LAMal e adotterà dette ordinanze nel secondo semestre.

Parallelamente a questi lavori di attuazione il Consiglio federale proseguirà i lavori preparatori in vista di altre importanti revisioni previste nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Fatta salva la riuscita del referendum relativo all'11^a revisione dell'AVS, il Consiglio federale avvierà nel primo semestre del 2004 la procedura di consultazione relativa alla 12^a revisione dell'AVS. Nel testo di legge presenterà provvedimenti e opzioni volti a garantire il finanziamento dell'AVS a media e lunga scadenza tenuto conto del crescente squilibrio demografico e indicherà diverse opzioni per coprire il fabbisogno di finanziamento.

Nell'ambito del seguito dei lavori relativi all'«Agenda per la previdenza professionale», per garantire e stabilizzare la previdenza professionale è necessario da un lato riorientare la vigilanza e dall'altro creare una nuova forma giuridica per gli istituti di previdenza. All'inizio del 2004 il Consiglio federale prenderà atto del rapporto intermedio e delle raccomandazioni delle commissioni di esperti «Sorveglianza» e «Forma giuridica» e assegnerà il mandato di elaborare le corrispondenti basi per una procedura di consultazione entro la fine del 2004.

Una nuova revisione dell'assicurazione contro l'invalidità consentirà di contrastare la crescita, ininterrotta ormai da molti anni, del numero delle persone che percepiscono una rendita AI e consolidare ulteriormente l'assicurazione invalidità per mezzo di provvedimenti supplementari. In questo contesto il Consiglio federale si è fissato due obiettivi principali: porre un limite all'aumento delle nuove rendite e uniformare la prassi cantonale in materia di assegnazione delle rendite. Nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la 5^a revisione della legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità.

Sempre che la 2^a revisione della LAMal possa essere terminata e posta in vigore entro i termini previsti, verso la fine del 2004 il Consiglio federale invierà in procedura di consultazione un avamprogetto relativo alla 3^a revisione della LAMal. Obiettivo principale di questa nuova revisione è l'ulteriore ottimizzazione del sistema dell'assicurazione contro le malattie. Gli aspetti principali saranno la promo-

zione degli incentivi economici e l'eliminazione degli incentivi che non hanno dato i risultati auspicati. Si tratterà inoltre di verificare i provvedimenti presi nell'ambito dell'obbligo a contrarre, del finanziamento degli ospedali e delle cure, dei modelli assicurativi e della partecipazione alle spese. Fino all'entrata in vigore della legge i problemi che necessitano di una soluzione a breve termine – ad esempio nell'ambito delle cure – devono essere affrontati secondo la volontà del Consiglio federale dapprima a livello di ordinanza.

Il Consiglio federale prenderà inoltre atto dei risultati di una procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) concernente l'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e deciderà in merito al seguito dei lavori. Il know-how della SUVA nei settori dell'assicurazione contro gli infortuni e della prevenzione degli infortuni dev'essere messo a disposizione di un'ulteriore cerchia di destinatari e questo nell'interesse dell'economia nazionale svizzera.

Si tratterà inoltre di permettere alla SUVA di utilizzare in modo più efficace i mezzi finanziari di cui dispone. Nel primo semestre del 2004 sarà adottato il relativo messaggio.

Nel primo semestre il Consiglio federale adotterà infine un messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione militare e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni, al fine di affidare alla SUVA la gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale propria.

- Obiettivo 13** → Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della Politica nazionale della sanità
→ Strategia in materia di salute psichica
→ Seguito dei lavori nell'ambito delle disposizioni esecutive sui prodotti chimici
-

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale prenderà atto della convenzione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della Politica nazionale della sanità. In essa saranno fissati la struttura dello sviluppo materiale della strategia, i temi della salute pubblica e il ruolo dell'Osservatorio della salute.

Nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale prenderà

inoltre atto di una strategia volta a tutelare, promuovere, conservare e ristabilire la salute psichica in Svizzera.

Parimenti nel secondo semestre del 2004 prenderà atto del rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alle disposizioni esecutive sui prodotti chimici e deciderà in merito al seguito dei lavori. Le nuove disposizioni esecutive «integrali»

comprendono le disposizioni necessarie per tutelare l'uomo e l'ambiente dai prodotti chimici pericolosi. Conservando il livello di protezione raggiunto, al diritto svizzero verrà data una base moderna e compatibile con l'UE, che permetterà di eliminare gli ostacoli al commercio con l'UE e che terrà meglio conto della Svizzera in quanto importante polo dell'industria chimica.

2.2 Società, cultura e sport

- Obiettivo 14** → Procedura di consultazione relativa all'attuazione dell'articolo 69 della Costituzione federale (articolo sulla cultura) e alla revisione della legge sulla Fondazione Pro Helvetia
- Istituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e determinazione del mandato di prestazioni 2005–2008
 - Legge sulle lingue
-

All'inizio del 2004 il Consiglio federale deciderà in merito al seguito dei lavori nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 della Costituzione federale (articolo sulla cultura). Sono possibili diverse varianti: una sola legge che riunisca i testi concernenti i settori della cultura, una legge che contenga tutti i settori di promozione della cultura, oppure una legge che disciplini direttamente i settori di promozione della Confederazione per i quali non vi sono testi specifici, e questo al fine di operare una chiara ripartizione dei compiti tra i singoli attori della Confederazione. Per questo motivo è necessario sotto-

porre a una contemporanea revisione anche la legge sulla Fondazione Pro Helvetia (semplificazione delle strutture e definizione del mandato di prestazioni). A seconda della variante scelta la procedura di consultazione relativa ai due progetti potrà essere condotta già nel 2004.

Qualora il Parlamento adotti la legge sulla Fondazione Museo nazionale svizzero, il Consiglio federale avvierà nel secondo semestre del 2004 i passi necessari per l'istituzione della nuova fondazione al 1° gennaio 2005 e fisserà il mandato di prestazioni per gli anni 2005–2008. In tal

modo saranno definiti chiaramente i futuri compiti e le future strutture del Museo nazionale svizzero per quanto concerne la conservazione e la trasmissione del patrimonio culturale svizzero.

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente una legge sulle lingue con il quale si intende attuare l'articolo 70 della Costituzione federale. Sulla scorta dei risultati della procedura di consultazione e di ulteriori trattative condotte con i Cantoni, l'avamprogetto di legge e i provvedimenti nonché i punti principali da esso previsti sono stati rielaborati.

3

**Rafforzare la
posizione della
Svizzera nel mondo**

3.1 Relazioni internazionali

Obiettivo 15 → Avvio della procedura di approvazione degli Accordi bilaterali II e dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE

Dopo la conclusione delle trattative concernenti i nuovi accordi bilaterali con l'UE (Bilaterali II), nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale presenterà il messaggio concernente la ratifica degli Accordi. Insieme al messaggio presenterà gli accordi relativi ai seguenti nove dossier:

Schengen/Dublino, lotta contro la frode, fiscalità del risparmio, prodotti agricoli trasformati, statistica, ambiente, programmi MEDIA, programmi educazione/formazione/gioventù e la doppia imposizione delle pensioni. I negoziati sui servizi, che richiedono più tempo, saranno proseguiti separatamente.

L'UE accoglierà il 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati membri. Sei

dei sette Accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera e dall'UE si estenderanno automaticamente ai nuovi Stati membri. Soltanto per l'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono necessarie nuove trattative, poiché si tratta di un accordo misto (competenza dell'UE e degli Stati membri). Il Consiglio federale vuole concludere in fretta le trattative avviate il 16 luglio 2003 sull'estensione dell'Accordo di libera circolazione ai nuovi Stati membri dell'UE e presentare il messaggio concernente la ratifica ancora nel primo semestre. Le trattative vertono in prima linea sulle modalità del periodo transitorio (mantenimento delle limitazioni dell'accesso al mercato del lavoro

durante un determinato periodo) e sulla concessione di contingenti supplementari. Il periodo transitorio e il contingentamento devono permettere di controllare l'immigrazione e, a determinate condizioni, di limitarla, come è già possibile nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione applicabile nei confronti degli attuali Stati membri dell'UE. L'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione rientra nella linea della politica del Consiglio federale, che prevede da un lato un'apertura nei confronti dei Paesi dell'UE e dell'AELS e dall'altro limita l'immigrazione da tutti gli altri Stati ai lavoratori qualificati.

- Obiettivo 16** → Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilitazioni nonché di aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite (legge sullo Stato ospite)
- Concessione di un prestito alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali
 - Campagne volte all'insediamento a Ginevra dei segretariati delle convenzioni PIC e POP
-

Nel 2004 il Consiglio federale avvierà la consultazione relativa all'avamprogetto di legge sullo Stato ospite. Questa legge si prefigge di disciplinare, nell'ambito della politica dello Stato ospite in quanto parte integrante della politica estera della Confederazione, la concessione di privilegi, immunità e agevolazioni nonché di aiuti finanziari e l'attuazione di altri provvedimenti di sostegno. Si tratta di dotare il Consiglio federale di uno strumento supplementare che gli permetta di condurre una politica coerente dello Stato ospite, tenendo conto dell'evoluzione delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali. Al fine di sfruttare pienamente delle possibilità

per il nostro Paese di affermarsi come attore importante, il Consiglio federale intende promuovere attivamente, nei limiti dei mezzi finanziari previsti nel budget 2004 e nel piano finanziario di legislatura 2005–2007, l'importanza e i vantaggi della Ginevra internazionale e far fronte alla concorrenza internazionale, ossia rafforzare la qualità e l'efficacia della politica svizzera di accoglienza in favore delle organizzazioni internazionali.

Con lo stesso intento il Consiglio federale trasmetterà alle Camere, nel secondo semestre del 2004, il messaggio concernente la concessione di un prestito senza interessi alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni inter-

nazionali (FIPOI) a Ginevra in vista della costruzione di un nuovo edificio per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Nel 2004 il Consiglio federale lancerà a livello internazionale diverse campagne volte a insediare a Ginevra i segretariati della Convenzione di Rotterdam (PIC) e della Convenzione di Stoccolma (POP). Queste campagne saranno attuate per mezzo di una serie di attività, tra l'altro con l'organizzazione a Ginevra della prima conferenza delle Parti contraenti della Convenzione di Rotterdam (PIC) nel settembre del 2004.

- Obiettivo 17** → Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI e IV credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI
- Rapporto sulla politica in materia di diritti dell'uomo 2003–2007
 - Proseguimento delle trattative nell'ambito dell'OMC
-

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale adoterà un messaggio concernente una nuova legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI proponendo contemporaneamente un nuovo credito quadro. Dall'inizio degli anni Novanta la Confederazione sostiene nell'Europa dell'Est e nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI) la transizione politica, economica e sociale di questi Paesi ex comunisti. Su proposta del Consiglio federale, il 22 novembre 1989, il 23 settembre 1991, il 19 agosto 1998 e il 14 novembre 2001 il Parlamento ha autorizzato crediti quadro per un valore complessivo superiore ai 3 miliardi di franchi, con i quali si intende sostenere la transizione di questi Stati verso la democrazia e l'economia di mercato.

Il 24 marzo 1995 il Parlamento ha approvato una prima base legale sotto forma di un decreto federale di obbligatorietà generale di durata limitata. Dalle esperienze fatte negli ultimi anni risulta che questa base legale si è dimostrata valida; ora deve esserle pertanto attribuito un carattere più durevole iscrivendola in una legge federale. La legge disciplinerà i provvedimenti volti a rafforzare la cooperazione con gli Stati dell'Europa

dell'Est e la CSI descritti nei messaggi relativi ai singoli crediti quadro del DFAE e del DFE. La sfida storica consistente nel sostenere i Paesi dell'Europa dell'Est nella loro transizione non è di gran lunga ancora terminata, gli obiettivi di riforma nei Balcani e nella CSI non sono ancora stati raggiunti. Il messaggio concernente il IV credito quadro presenterà le lacune centrali del processo di transizione, le basi e gli orientamenti strategici nonché la definizione delle priorità della cooperazione svizzera con i Paesi dell'Europa dell'Est, esponendo nel contempo i motivi della necessità di continuare la cooperazione con questi Paesi.

Alla fine del 2004 il Consiglio federale adoterà un rapporto sulla politica svizzera in materia di diritti dell'uomo 2003–2007. Esso conterrà una descrizione dei provvedimenti presi e di quelli previsti al fine di promuovere una politica dei diritti dell'uomo efficace e coerente. Sarà presentato tra l'altro il modo in cui integrare i criteri relativi alla politica dei diritti dell'uomo in altri settori, quali ad esempio la politica dello sviluppo, l'economia esterna, la politica delle migrazioni e la politica di promozione della pace. Il Consiglio federale vuole presentare anche i settori in cui vi sono conflitti di interesse tra i

valori dei diritti dell'uomo e altri valori e la procedura che esso intende applicare per risolvere detti conflitti.

Nel 2004, al termine della Conferenza ministeriale di Cancún, si tratterà prioritariamente di definire le modalità e di avviare i negoziati nei settori dell'agricoltura e dei prodotti industriali, di proseguire i negoziati nei servizi, nonché, al fine di rafforzare le regole dell'OMC, di portare a termine i negoziati sulla composizione delle controversie, di giungere a un accordo in merito a un registro sulle indicazioni geografiche per i vini e le bevande alcoliche, e di proseguire i negoziati nel settore del commercio e dell'ambiente. Infine, si tratterà di continuare a cercare soluzioni al fine di migliorare le disposizioni concernenti i Paesi in sviluppo e di risolvere i loro problemi circa l'attuazione degli accordi OMC. Occorrerà inoltre raddoppiare gli sforzi in vista di avviare negoziati volti a estendere ad altri prodotti la protezione delle indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche nonché di favorire gli investimenti, la concorrenza e la trasparenza nei mercati pubblici e facilitare il commercio. Il mandato per i negoziati sarà eventualmente adattato dal Consiglio federale.

3.2 Sicurezza

- Obiettivo 18** → Ratifica della Convenzione in materia di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione
- Procedura di consultazione relativa alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e ai protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani
 - Modifica della Convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo
 - Ratifica di un trattato sulla cooperazione con EUROPOL
-

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla ratifica della Convenzione in materia di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione e del suo Protocollo addizionale. Questi due testi costituiscono dal profilo dei contenuti una seconda, avanzata tappa della lotta contro la corruzione a livello internazionale. Il loro obiettivo è quello di uniformare le corrispondenti norme giuridiche negli Stati membri e di rafforzare la cooperazione internazionale in questo campo. Il nucleo della Convenzione è costituito dalle fattispecie che devono essere oggetto di una repressione penale da parte degli Stati membri. Il Protocollo addizionale completa la Convenzione includendo la corruzione di arbitri e giurati. Il diritto svizzero adempie la maggior parte delle disposizioni della Convenzione e del Protocollo addizionale. Vi sono invece ancora lacune per quanto concerne la corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri, la corruzione attiva nel settore privato nonché la responsabilità delle persone giuridiche.

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale avvierà la proce-

dura di consultazione relativa alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e ai protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani. La Convenzione e i suoi protocolli addizionali si prefiggono un rafforzamento della lotta contro la criminalità organizzata a livello globale. La Convenzione fissa inoltre uno standard minimo impegnando in particolare le Parti a penalizzare gli atti della criminalità organizzata, compresi la corruzione e il riciclaggio di denaro, e a cooperare in questo senso a livello internazionale. I due protocolli addizionali sono rivolti contro la tratta e il traffico organizzati di esseri umani.

Il Consiglio d'Europa ha riveduto e aggiornato i suoi strumenti di lotta contro il terrorismo elaborando un protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il protocollo facilita la repressione del terrorismo «depoliticizzando» una serie di reati gravi. Esso completa inoltre la Convenzione includendo i reati previsti dagli strumenti più recenti dell'ONU, ossia la Convenzione internazionale per la repres-

sione del finanziamento del terrorismo e la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo. La novità consiste nel fatto che il Protocollo è aperto agli Stati osservatori e, su invito del Comitato dei Ministri, a Stati non membri del Consiglio d'Europa. Nel secondo semestre del 2004 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente un emendamento della Convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo.

Nel 2004 il Consiglio federale adotterà un messaggio concernente la ratifica di un trattato sulla cooperazione con EUROPOL, non appena questa Convenzione sarà stata firmata. Siccome la Svizzera non può attualmente partecipare a pieno titolo allo spazio europeo di sicurezza, il Consiglio federale vuole nel frattempo approfondire la cooperazione con altri Stati stipulando accordi bilaterali e multilaterali. Elemento importante di questa strategia è la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Svizzera ed EUROPOL, l'Ufficio europeo di polizia. I relativi negoziati sono terminati.

- Obiettivo 19** → Revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati
- Legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta
 - Revisione parziale della legge sulle armi
 - Codice svizzero di procedura penale
 - Quarto rapporto USIS
-

Nell'estate del 2004 il Consiglio federale presenterà il messaggio relativo alla revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Una chiara maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione si è espressa in favore del mantenimento della riparazione morale per le vittime di reati, alla quale va però posto un limite. Siccome il nuovo Codice di procedura penale (CPP) dovrebbe entrare in vigore soltanto dopo la revisione totale della LAV, le disposizioni relative alla protezione delle vittime nella procedura penale continueranno ad essere contenute provvisoriamente nella LAV per essere poi integrate nel CPP.

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale adotterà inoltre il messaggio concernente la legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta. Sarà in tal modo creata una base legale per la registrazione centralizzata delle persone che hanno commesso atti di violenza durante manifestazioni pubbliche e per migliorare le possibilità di sequestro di materiale di propaganda a sfondo razzista o

inneggiante alla violenza.

Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale presenterà alle Camere il messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle armi. Oltre alla semplificazione dell'esecuzione, nel messaggio verranno disciplinati anche l'introduzione del permesso d'acquisto di armi per il commercio privato, il divieto di portare con sé oggetti pericolosi in luoghi pubblici nonché il controllo da parte delle autorità del possesso di armi da fuoco.

In virtù dell'articolo 123 della Costituzione federale, un Codice di procedura penale svizzero sostituirà i 26 codici di procedura penale cantonali e quello federale. Questa semplificazione si prefigge di migliorare l'efficacia del perseguimento penale e aumentare la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica. Gli avamprogetti elaborati sulla scorta di un rapporto di esperti (Codice svizzero di procedura penale e legge federale sulla procedura penale minorile svizzera) sono stati accolti favorevolmente nella procedura di consultazione. Il Consiglio federale intende adottare il relativo messaggio entro la fine del 2004.

Nel novembre del 2002 il Consiglio federale ha deciso di impiegare durevolmente l'esercito al fine di garantire la protezione dei confini, delle conferenze e degli edifici, dando nel contempo un nuovo orientamento al progetto volto a verificare il Sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS). Nel primo semestre del 2004 il Consiglio federale prenderà atto del quarto rapporto relativo al progetto USIS. Il rapporto conterrà proposte che non incidano sui costi relative alla suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nell'ambito dei compiti federali (tra l'altro protezione di ambasciate, installazioni e persone) nonché nell'ambito dei compiti di polizia di frontiera. Il rapporto conterrà inoltre proposte per la riorganizzazione dei controlli alle frontiere in caso di adesione all'Accordo di Schengen. Nel primo semestre il Consiglio federale verificherà anche se il decreto federale del 10 giugno 2003 sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere, valido fino al 30 giugno 2004, dovrà essere prorogato.

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2004 per punti essenziali

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e formazione

1° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed)
1° semestre 2004	Rapporto sulla rivalutazione delle professioni sanitarie (in esecuzione del Po. CSS-S 02.3211 Rivalutazione delle professioni sanitarie)
1° semestre 2004	Rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla domanda (in esecuzione del Po. della CSEC-N 00.3605 Perfezionamento in base all'evolversi della domanda)

1.2 Economia

1° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati
2° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari
1° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza delle indennità e delle partecipazioni dei membri dei consigli di amministrazione e della direzione
2° semestre 2004	Messaggio per la revisione della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione della legge sul lavoro (abbassamento dell'età protetta di 20 o 19 anni a 18 anni)
1° semestre 2004	Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»
1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori
1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione delle novità vegetali
2° semestre 2004	Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche»

1.3 **Politica finanziaria e finanze della Confederazione**

2° semestre 2004	Messaggio concernente un programma di sgravio
2° semestre 2004	Messaggio concernente una panoramica sui problemi delle casse pensioni della Confederazione e delle imprese vicine alla Confederazione
2° semestre 2004	Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese
2° semestre 2004	Messaggio concernente una legge sull'imposizione della birra
1° semestre 2004	Messaggio sull'imposizione delle partecipazioni di dipendenti
2° semestre 2004	Messaggio concernente la semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e l'introduzione della denuncia spontanea esente da pena
2° semestre 2004	Messaggio concernente il proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale
2° semestre 2004	Messaggio concernente le modalità di conteggio nell'IVA
1° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sulle finanze della Confederazione
2° semestre 2004	Rapporto concernente la semplificazione e il miglioramento del sistema dell'IVA (in esecuzione del Po. Raggenbass Hansueli 03.3087 Imposta sul valore aggiunto. Valutazione)

1.4 **Ambiente e infrastruttura**

1° semestre 2004	Messaggio concernente un credito per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (variante dorsale lunga chiusa), la verifica dei tracciati di successiva realizzazione e il finanziamento della garanzia dei tracciati (NFTA 2)
1° semestre 2004	Messaggio concernente il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
2° semestre 2004	Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2
2° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sulle funivie
2° semestre 2004	Messaggio concernente una legge federale relativa alla vigilanza sulla sicurezza tecnica
1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
1° semestre 2004	Messaggio per la ratifica del Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (Protocollo di Göteborg)
1° semestre 2004	Messaggio per la ratifica del Protocollo sull'acqua e sulla salute alla Convenzione dell'ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
2° semestre 2004	Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di trasporti aerei

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

2° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
2° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori)
1° semestre 2004	Rapporto sul Programma pluriennale della statistica 2003–2007

1.6 Istituzioni dello Stato

2° semestre 2004	Messaggio concernente una modifica della legge federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generale)
1° semestre 2004	Messaggio concernente il nuovo disciplinamento della procedura di consultazione
1° semestre 2004	Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007
1° semestre 2004	Rapporto «Indicatori quali criteri di conduzione strategica della politica» (in esecuzione della Mo. Commissione 00.016-CN 00.3225 Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione, trasmessa sotto forma di postulato)

1.7 Pianificazione del territorio

2° semestre 2004	Messaggio concernente il nuovo finanziamento di Svizzera Turismo
------------------	--

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (futuro dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni, SUVA)
2° semestre 2004	Messaggio concernente la 5ª revisione della legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità (LAINF)
1° semestre 2004	Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli!»
1° semestre 2004	Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge sull'assicurazione militare (LAM)
2° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale sull'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 sul controllo del tabacco
1° semestre 2004	Messaggio concernente sgravi amministrativi nell'AVS e nell'assicurazione contro gli infortuni (AINF)
2° semestre 2004	Rapporto sul miglioramento della pianificazione ospedaliera intercantonale (in esecuzione del Po. CdG-CS 02.3175 Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale)
2° semestre 2004	Rapporto concernente una strategia nazionale per la salute psichica (in esecuzione del Po. CSSS-CN 03.3010 Rapporto su una strategia nazionale in materia di salute psichica)
2° semestre 2004	Rapporto sulla prevenzione del suicidio in Svizzera (in esecuzione del Po. Widmer Hans 02.3251 Prevenzione del suicidio)
2° semestre 2004	Rapporto sulla protezione dei fumatori passivi (in esecuzione del Po. CET-CN 02.3379 Protezione dei fumatori passivi)
1° semestre 2004	Rapporto sulla situazione delle famiglie (in esecuzione della raccomandazione Stadler 00.3662 Politica familiare in Svizzera)

2.2 Società, cultura e sport

1° semestre 2004	Messaggio concernente una legge sulle lingue
2° semestre 2004	Rapporto sull'applicazione dell'articolo 69 Cost. nel campo della formazione musicale (in esecuzione della Mo. Bangerter Käthi 99.3528, Mo. Daniöth Hans 99.3502 Promozione della formazione musicale e Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale delle arti musive)
1° semestre 2004	Rapporto sul volontariato (in esecuzione del Po. Commissione 00.016-NR Volontariato)
2° semestre 2004	Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera (in risposta al Po. CSSS-CN 03.3426 Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera)

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

1° semestre 2004	Messaggio sull'estensione ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone
2° semestre 2004	Messaggi(o) sui nuovi accordi bilaterali conclusi con l'UE (Bilaterali II)
1° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI
1° semestre 2004	Messaggio sulla continuazione della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI
2° semestre 2004	Messaggio concernente la concessione di un prestito senza interessi alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) in vista della costruzione di una nuova ala per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Ginevra
1° semestre 2004	Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
2° semestre 2004	Messaggio concernente la Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato
2° semestre 2004	Messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo relativo alla tratta, alla prostituzione e alla pornografia con fanciulli
2° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione della Convenzione dell'ONU sul diritto marittimo
1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione della garanzia dei rischi delle esportazioni
1° semestre 2004	Rapporto sul federalismo (in esecuzione del Po. Pfisterer 01.3160 Rapporto sul federalismo. Mantenimento del federalismo mediante diverse opzioni in materia di politica europea)
2° semestre 2004	Rapporto sulla politica in materia di diritti dell'uomo 2003–2007 (in esecuzione del Po. CPE-CN 00.3414 Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti dell'uomo)

3.2**Sicurezza**

1° semestre 2004	Messaggio per la ratifica della Convenzione in materia di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione
2° semestre 2004	Messaggio concernente un emendamento della Convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo
2° semestre 2004	Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con le Filippine
2° semestre 2004	Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile
1° semestre 2004	Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL
2° semestre 2004	Messaggio concernente un accordo di cooperazione di polizia con la Slovenia e la Repubblica Ceca
2° semestre 2004	Messaggio concernente la cooperazione di polizia con la Francia
1° semestre 2004	Messaggio concernente il sostegno del WEF 2005 segg.
2° semestre 2004	Messaggio concernente il Codice svizzero di procedura penale e a una legge federale sulla procedura penale minorile svizzera
1° semestre 2004	Messaggio concernente la legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta
1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle armi
1° semestre 2004	Messaggio concernente la revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati
1° semestre 2004	Rapporto sull'estremismo in esecuzione del postulato del Gruppo democratico cristiano 02.3059 Rapporto sull'estremismo. Attualizzazione

Principali verifiche dell'efficacia che saranno terminate e/o pubblicate nel 2004

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e formazione

nessuna

1.2 Economia

Erfüllung des Verfassungsauftrags durch die Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrags zur dezentralen Besiedlung der Schweiz

Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura

Mandato legale di valutazione: Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (art. 11)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002-9 Revisione del diritto agricolo (Politica agricola 2007)

Obiettivo: Resoconto

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia

Lingua: tedesco

Struktureller Anpassungsprozess der Landwirtschaft

Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura

Mandato legale di valutazione: Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (art. 11)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002-9 Revisione del diritto agricolo (Politica agricola 2007)

Obiettivo: Resoconto

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia

Lingua: tedesco

Follow-up der Wirksamkeitsevaluation der arbeitsmarktlichen Massnahmen und der öffentlichen Arbeitsvermittlung

(ca. 6 studi, di cui ca. la metà saranno ultimati nel 2004)

Mandante:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) (art. 73 e 73 ^a)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2001-12 Revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità, valutazione ex ante
Lingua:	tedesco, francese, inglese (compendio in francese o tedesco)

Evaluation der Exportförderung

Mandante:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Decreto federale del 28 settembre 2000 sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001–2003 (art. 2)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000-5 Legge sulla promozione delle esportazioni
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco, francese (prevedibilmente)

Evaluation des effets de l'arrêté fédéral du 6.10.1995 en faveur des zones économiques en redéploiement

Mandante:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2004-11 Procedura di consultazione relativa alla nuova legge regionale
Obiettivo:	Resoconto
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco o francese (con almeno un compendio nell'altra lingua)

Valutazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

Mandante:	Amministrazione federale delle contribuzioni
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002-11 Messa in atto delle linee direttive delle finanze federali
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese, italiano

Evaluation der Wirkung der Energieetikette für Haushaltgeräte

Mandante:	Ufficio federale dell'energia
Mandato legale di valutazione:	Legge sull'energia (art. 12 cpv. 2 letta b, art. 20)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000-11 Programma di politica energetica (Energia Svizzera)
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco (compendio in francese)

Evaluation Energho

Mandante:	Ufficio federale dell'energia
Mandato legale di valutazione:	Legge sull'energia (art. 12 cpv. 2 lett. b, art. 20)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000-11 Programma di politica energetica (Energia Svizzera)
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco (compendio in francese)

Verlagerungsbericht 2004

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	Legge sul trasferimento del traffico (art. 3)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000-13 Esecuzione dell'Accordo sui trasporti terrestri e delle misure di sostegno
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, verifica dell'obiettivo di politica dei trasporti
Destinatario:	Commissioni parlamentari (CTT)
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

nessuna

1.6 Istituzioni dello Stato

Wirkungsanalyse der neuen Personalpolitik 2004 (inkl. Qualitätssicherung im Bereich neues Lohnsystem und Personalbefragung 2004)

Mandante: Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione: Ordinanza sul personale federale (art. 21); Decreto del Consiglio federale del 7 dicembre 2001 per l'aspetto della garanzia della qualità nell'ambito del nuovo sistema salariale
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo annuale del Consiglio federale 1999-3 Modernizzazione della politica del personale
Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, constatazione dei progressi compiuti nell'attuazione ed elaborazione di eventuali provvedimenti direttivi, controllo quantitativo e qualitativo del personale
Destinatario: Consiglio federale
Tipo di valutazione: valutazione dell'efficacia
Lingua: tedesco, francese

Valutazione dell'attuazione quantitativa e qualitativa delle Istruzioni concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'Amministrazione federale 2000-2003

Mandante: Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione: Istruzioni del 18 dicembre 1991 concernenti il miglioramento della rappresentanza e della situazione professionale della donna nell'amministrazione generale della Confederazione
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 1999-A/1.3 Modernizzazione della politica del personale
Obiettivo: Constatazione dei progressi compiuti nell'attuazione, formulazione di raccomandazioni
Destinatario: Consiglio federale
Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia
Lingua: tedesco, francese, italiano

Valutazione dell'attuazione quantitativa e qualitativa delle istruzioni relative al plurilinguismo nell'Amministrazione federale 2000-2003

Mandante: Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione: Istruzioni del Consiglio federale del 19 febbraio 1997 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'amministrazione generale della Confederazione
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 1999-A/1.3 Modernizzazione della politica del personale
Obiettivo: Constatazione dei progressi compiuti nell'attuazione, formulazione di raccomandazioni
Destinatario: Consiglio federale
Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia
Lingua: tedesco, francese, italiano

1.7 Pianificazione del territorio

nessuna

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Wirkungsanalyse Spitalplanung in den Kantonen

Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione: OAMal (art. 32)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo del Consiglio federale 2004-12 Procedura di consultazione relativa alla 3ª revisione della LAMal
Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua: tedesco, francese

Evaluation de la politique nationale suisse de la santé

Mandante: Politica nazionale svizzera della sanità
Mandato legale di valutazione: Ordinanza di organizzazione del du DFI, art. 9 (concernente l'UFSP)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo annuale del Consiglio federale 2003-15 Sviluppo della politica in materia di sanità
Obiettivo: Sviluppo di strategie di cooperazione
Destinatario: Consiglio federale, Conferenza svizzera dei direttori della sanità
Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia
Lingua: francese

2.2 Società, cultura e sport

Le label (Gütesiegel) «Pro Helvetia» ouvre-t-il les portes à d'autres financements?

Mandante:	Pro Helvetia
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2004-14 Revisione della legge sulla Fondazione Pro Helvetia
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione (Pro Helvetia, Ufficio federale della cultura, Cantoni e città)
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	Francese o tedesco

Zwischenevaluation des Konzepts des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz

Mandante:	Ufficio federale dello sport
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 1999-19 Rafforzamento del valore dello sport nella società
Obiettivo:	Preparazione della decisione sulla continuazione delle misure di politica dello sport dal 2006
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Decentralized organizational structure of SDC Country Offices

Mandante: Direzione dello sviluppo e della cooperazione

Mandato legale di valutazione: —

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo annuale del Consiglio federale 2003-2

Rafforzamento della cooperazione allo sviluppo

Obiettivo: Rendiconto, valutazione dell'esecuzione, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Amministrazione

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia

Lingua: inglese

3.2 Sicurezza

nessuna